BCC dei CASTELLI ROMANI e del TUSCOLO
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

FOGLIO INFORMATIVO

SCONTO AGRARIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo s.c.

Via Della Rocca, 18 -00079 Rocca Priora

Tel.: 06-93590052 - Fax: 06-9330393

Email: info@castellituscolo.bcc.it Sito internet: www.bcccastellituscolo.it –
PEC 07092.bcc@actaliscertymail.it

Registro delle Imprese della CCIAA di. Roma n. 1024843

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5545 - cod. ABI 07092

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. a160091

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

L'operazione di sconto agrario è un'operazione con cui la banca, previa deduzione dell'interesse, calcolato al tasso pattuito, anticipa al cliente il netto ricavo dell'importo dell'effetto agrario (cambiale agraria) che lo stesso ha sottoscritto a garanzia di un affidamento. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario, con durata massimo un anno, economicamente garantito dall'effetto, sottoscritto dal cliente, che di fatto viene monetizzato in una operazione di anticipazione tramite la formula dello sconto. Oggetto dello sconto sono le cambiali agrarie.
il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla banca il controvalore delle somme utilizzate, che saranno addebitate sul suo conto corrente.
L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia personale e/o reale.
L'operazione è finalizzata all'acquisto di uno specifico bene/servizio destinato alla realizzazione di progetti di attività connesse e/o collaterali alle attività agricole e zootecniche

Tra i **principali rischi** vanno considerati:
- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore;
- la banca, in caso di mancato pagamento, può far elevare il protesto ed agire esecutivamente nei confronti dei firmatari(emittente, avallante) dell'effetto anche per le eventuali spese di ritorno ed interessi di mora;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

ACCETTAZIONE DISTINTA	TRATTABILI CON SPESE: € 0,00 TRATTABILI NO SPESE: € 0,00
BREVITA' F/P	TRATTABILI CON SPESE: € 4,00 TRATTABILI NO SPESE: € 4,00
BREVITA' S/P	TRATTABILI CON SPESE: € 4,00 TRATTABILI NO SPESE: € 4,00
INCASSO F/P	TRATTABILI CON SPESE: 0,2% Minimo: € 5,00 Massimo: € 25,00 TRATTABILI NO SPESE: 0,2% Minimo: € 5,00 Massimo: € 25,00
INCASSO S/P	TRATTABILI CON SPESE: 0,2% Minimo: € 5,00 Massimo: € 15,00 TRATTABILI NO SPESE: 0,2% Minimo: € 5,00 Massimo: € 15,00
INSOLUTO F/P	TRATTABILI CON SPESE: € 8,00 TRATTABILI NO SPESE: € 8,00
INSOLUTO S/P	TRATTABILI CON SPESE: € 8,00 TRATTABILI NO SPESE: € 8,00
INSOLUTO PROTESTATO F/P	TRATTABILI CON SPESE: 0,5% Minimo: € 5,00 Massimo: € 10,00

INSOLUTO PROTESTATO S/P	TRATTABILI CON SPESE: 0,5% Minimo: € 3,00 Massimo: € 8,00
RICH. ESITO PAG/INS F/P	TRATTABILI CON SPESE: € 3,00 TRATTABILI NO SPESE: € 3,00
RICH. ESITO PAG/INS S/P	TRATTABILI CON SPESE: € 1,00 TRATTABILI NO SPESE: € 1,00
RICHIAMO F/P	TRATTABILI CON SPESE: € 8,00 TRATTABILI NO SPESE: € 8,00
RICHIAMO S/P	TRATTABILI CON SPESE: € 7,00 TRATTABILI NO SPESE: € 7,00
PROROGA F/P	TRATTABILI CON SPESE: € 8,00 TRATTABILI NO SPESE: € 8,00
PROROGA S/P	TRATTABILI CON SPESE: € 7,00 TRATTABILI NO SPESE: € 7,00
ALTRE SPESE	
BOLLO SU CAMBIALE AGRARIA	Come da normativa vigente ed a carico del cliente attualmente 0,1 per mille
GIORNI	
ACCREDITO F/P DISP. A SCADENZA	TRATTABILI CON SPESE: 10 giorni calendario TRATTABILI NO SPESE: 10 giorni calendario
ACCREDITO F/P DISP. A VISTA	TRATTABILI CON SPESE: 10 giorni calendario TRATTABILI NO SPESE: 10 giorni calendario
ACCREDITO NETTO RICAVO SCONTO	TRATTABILI CON SPESE: In giornata TRATTABILI NO SPESE: In giornata
ACCREDITO S/P DISP. A SCADENZA	TRATTABILI CON SPESE: 10 giorni calendario TRATTABILI NO SPESE: 10 giorni calendario
ACCREDITO S/P DISP. A VISTA	TRATTABILI CON SPESE: 10 giorni calendario TRATTABILI NO SPESE: 10 giorni calendario
BREVITA' EFFETTI F/P	TRATTABILI CON SPESE: 20 giorni calendario TRATTABILI NO SPESE: 20 giorni calendario
BREVITA' EFFETTI S/P	TRATTABILI CON SPESE: 7 giorni calendario TRATTABILI NO SPESE: 7 giorni calendario
ADDEBITO INSOLUTI A SCADENZA	TRATTABILI CON SPESE: In giornata TRATTABILI NO SPESE: In giornata
ADDEBITO INSOLUTI A VISTA	TRATTABILI CON SPESE: In giornata TRATTABILI NO SPESE: In giornata
GG MAX DA DATA SCAD. PER VAL.	TRATTABILI CON SPESE: In giornata TRATTABILI NO SPESE: In giornata

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento dal presente contratto, dandone comunicazione scritta alla banca e con il preavviso di 15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il cliente.

Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica (PEC), ai seguenti indirizzi: Largo G. Matteotti 1, 00073 Castel Gandolfo (RM), e-mail reclami@castellituscolo.bcc.it, PEC 07092.bcc@actaliscertymail.it; o compilando e consegnando l'apposito modulo presente nelle filiali della banca; la banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può esperire la procedura di mediazione innanzi ad uno degli organismi di seguito riportati.

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito *www.arbitrobancariofinanziario.it*., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore BancarioFinanziario.* Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane fermo che le parti possono concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario e dall'ABF purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.
Qualora il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione ad uno degli organismi sopra citati. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

LEGENDA

Cessione di credito	**Cessione di credito** Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro-solvendo	Il cedente garantisce anche il pagamento da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Commissione sull'accordato	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Esigibilità	Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati
Saldo Disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare per pagamenti e prelievi
Sconfinamento Extra-fido	Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente